

Principi e aspetti applicativi della regolazione in materia di reti private

Giornate di studio degli Affari Giuridici dell'Autorità

Milano, 6 luglio 2015

A. Galliani – G. Ciaccia

Direzione Mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Elementi oggetto di discussione

- *Quali sono le configurazioni realizzabili in presenza di concessioni rilasciate ad alcuni soggetti per erogare il servizio di trasmissione e di distribuzione?*
- *Come e a quali fattispecie possono essere applicati gli oneri generali di sistema? Essi, a differenza delle tariffe di trasporto, non sono correlati all'utilizzo delle reti elettriche, essendo oneri parafiscali*

Queste discussioni hanno condotto a numerose definizioni, disegnando un quadro normativo complesso e non ancora completato in relazione alle reti elettriche private.

Il complesso quadro normativo di riferimento

- Il decreto legislativo 79/99 (utilizzo delle reti elettriche private per l'erogazione del pubblico servizio e oneri generali di sistema applicati ai prelievi);
- La legge 99/09 (oneri generali di sistema applicati al consumo, con esenzioni);
- Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (definizione dell'obbligo di libero accesso ai servizi e dell'obbligo di messa a disposizione) e relativa sentenza del Tar Lazio 13 luglio 2012;
- Il decreto legislativo 93/11 (recepimento dei sistemi di distribuzione chiusi previsti dalla direttiva 2009/72/CE);
- Il decreto legge 91/14 e la legge 116/14 (introduzione dell'applicazione del 5% della parte variabile delle componenti A (tranne la AE) e della componente MCT all'energia elettrica consumata e non prelevata.

Il quadro normativo in materia di reti elettriche private non è ancora completo.

Le Reti Elettriche

Reti Elettriche: sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.

Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica.

In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.

Le Reti Elettriche si possono dividere in **Reti Pubbliche** e **Sistemi di Distribuzione Chiusi**.

Le Reti Pubbliche


Reti Pubbliche: reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste.

L'insieme delle Reti Pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le **Reti utilizzate da Terna** per l'erogazione del servizio di trasmissione e le **Reti di Distribuzione**.

I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)

Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC): reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

L'insieme dei SDC è suddivisibile in **Reti Interne di Utente (RIU)** e **Altri SDC (ASDC)**.



SDC: la direttiva 2009/72/CE

Ai sensi dell'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE:

“Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

- a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
- b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”

SDC: precisazioni della Commissione europea

La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail ha ulteriormente precisato il significato di SDC.

I **Sistemi di Distribuzione Chiusi** sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un **sito geograficamente limitato**.

In secondo luogo, i SDC potrebbero essere **localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni** come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento.

I SDC si presentano in situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali.

SDC = RIU + ASDC

Nell'ambito dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) si distinguono:

- ✓ le **Reti Interne d'Utenza (RIU)** definite come l'insieme delle Reti censite dall'Autorità che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 33 della legge 99/09;
- ✓ gli **Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)** definiti come tutti gli SDC diversi dalle RIU.

Nelle more dell'auspicato completamento del quadro normativo da parte del Governo e del Parlamento, rientrano fra gli ASDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 diverse dalle RIU e che soddisfano le condizioni previste dalla definizione di SDC (nonché eventuali SDC realizzati previo accordo con l'impresa distributrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico). **Nella normativa vigente, infatti, nulla si dice in merito alla nuova realizzabilità di SDC in presenza di concessioni già rilasciate.**

Obblighi dei gestori dei SDC

I gestori dei SDC:

- a) hanno **l'obbligo di connessione di terzi** nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell'ambito dei soggetti connettabili ad un determinato SDC (soggetti localizzati nel sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC e che presentano caratteristiche tali da non far venir meno i presupposti fondativi del medesimo SDC);
- b) hanno **l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico**: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità definite dall'Autorità;
- c) alcuni potrebbero avere **l'obbligo di messa a disposizione** delle proprie reti ai gestori concessionari per l'erogazione del pubblico servizio.

L'obbligo di libero accesso al sistema

Tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

L'accesso al sistema elettrico per i soggetti connessi ad un SDC può essere inteso in due modi, ferma restando la scelta in capo ai soggetti medesimi:

- a) **accesso al solo libero mercato** (accesso cioè al mercato elettrico e alla possibilità di poter usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC);
- b) **accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti** divenendo a tutti gli effetti un utente della rete pubblica (ciò consente, oltre all'accesso al libero mercato, anche di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti).

L'obbligo di messa a disposizione

Dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto legislativo 79/99, dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emerge che **l'impresa titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio anche servendosi di reti o linee private.**

Spetta all'Autorità definire i criteri sulla base dei quali le reti elettriche hanno l'obbligo di messa a disposizione del concessionario per l'erogazione del pubblico servizio.

In linea generale, si ritiene che tale obbligo spetti a tutte le reti private non già rientranti nelle Reti Pubbliche e diverse dai SDC, oltre che i SDC realizzati in zone non raggiunte dalle Reti Pubbliche (come indicati dai gestori di rete concessionari).

Vincoli derivanti dalle normative

In materia di SDC, la direttiva 2009/72/CE prevede che il gestore di un SDC **possa essere esonerato dal vincolo di acquisire l'energia** che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, oltre che dal **vincolo che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate** prima della loro entrata in vigore.

In materia di RIU, la legge 99/09 prevede che gli oneri generali di sistema trovino applicazione, in relazione alla loro parte variabile, all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, anziché all'energia elettrica consumata, come invece accade in generale.

In materia di RIU, la legge 99/09 prevede che il dispacciamento trovi applicazione per i singoli utenti (cd. dispacciamento entrante). Ciò è fondamentale per garantire l'obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

Punti essenziali per la prossima regolazione (1/3)

- 1) i **corrispettivi di trasmissione e distribuzione** sono applicati all'energia prelevata dal punto di connessione con la Rete Pubblica;
- 2) i **corrispettivi di dispacciamento**, nel caso delle RIU e degli altri SDC, sono applicati all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti e non all'energia prelevata complessivamente dalla Rete Pubblica;
- 3) gli **oneri generali di sistema** sono applicati:
 - ✓ nel caso delle sole RIU all'energia prelevata dal punto di connessione con la Rete Pubblica, nonché a decorrere dal 1 gennaio 2015 e limitatamente alle parti variabili, anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
 - ✓ nel caso degli ASDC all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;

Punti essenziali per la prossima regolazione (2/3)

- 4) poiché gli SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico, si ritiene di poter dare attuazione alla Direttiva 2009/72/CE, esonerando i gestori dall'obbligo di ottenere la previa approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, ma prevedendo che **l'utente, qualora non soddisfatto delle modalità e condizioni di erogazione del servizio stabilite dal gestore del SDC, abbia diritto di accedere direttamente alla rete pubblica;**
- 5) le responsabilità delle imprese distributrici e di Terna in relazione alla qualità del servizio elettrico e all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione sono limitate al punto di connessione con la rete pubblica;
- 6) **ferme restando le indicazioni sopra riportate, per il resto dovrebbe trovare applicazione la regolazione vigente per le imprese distributrici (in pratica è come se i gestori dei SDC fossero distributori sottesi).**

Punti essenziali per la prossima regolazione (3/3)

In conclusione, in relazione agli SDC, i diversi servizi (trasporto, qualità, sicurezza di persone e cose, ecc.) erogati all'utente del SDC devono essere disciplinati e regolati in totale autonomia dal gestore del SDC, fermo restando il principio di non discriminazione, il rispetto dell'obbligo di connessione dei terzi nel caso di utenti connettibili, il rispetto dell'obbligo di libero accesso al sistema per i predetti utenti e fermi restando i principi e i criteri previsti dalla regolazione definita dall'Autorità per disciplinare le modalità di erogazione del servizio di misura all'interno degli SDC e del servizio di dispacciamento, nonché le modalità di applicazione ai singoli utenti degli SDC dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema.

Non vi sono elementi tali da giustificare un diverso trattamento tra le RIU e gli ASDC al fine della regolazione ed erogazione del servizio di dispacciamento e degli altri servizi di sistema, con l'unica eccezione delle modalità di applicazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

Grazie per l'attenzione

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

mercati@autorita.energia.it

www.autorita.energia.it

Tel: 02 – 655 65 290

Fax: 02 – 655 65 265